



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 6473 DEL 19.11.08

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e affini” - Azione C (fattorie didattiche) - Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Società Semplice Mureddu-Balloi (prot. n. 6260 del 07/05/2008) – Rigetto.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;
- VISTO** lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
- VISTO** l’art. 22 della L.R. 13/2006, ai sensi del quale le competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini” – Azione C (fattorie didattiche) - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla Società Semplice Mureddu-Balloi avverso il provvedimento prot. N. 3139 del 21/03/2008, col quale il Direttore del Servizio



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

Territoriale dell'Oristanese ha rigettato la domanda di ammissione ai benefici in oggetto;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese con nota prot. n.7330 del 16/07/2008;

ESAMINATO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 13573 del 24/10/2003;

PREMESSO che il punto 5 lettera D) del bando ("Requisiti specifici di ammissibilità") prevede che "la produzione aziendale deve interessare almeno due tra i seguenti comparti produttivi, specificando che ciascun comparto dovrà rappresentare almeno il 20% del Reddito Lordo Standard aziendale: bovino da latte o da carne, ovicaprino, suinicolo, equino, apicoltura, avicunicolo, ortofrutta, florovivaismo, piante aromatiche e officinali, cerealicolo";

PREMESSO che in sede di istruttoria il tecnico incaricato ha svolto un sopralluogo, al quale ha presenziato il legale rappresentante della Società, verificando l'esistenza solo di un comparto ovicaprino con R.L.S. superiore al 20% e di uno equino inferiore al 20%;

PREMESSO che con nota del 25/02/2008, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto della domanda poiché non risultava dimostrata la presenza di un secondo comparto produttivo, compreso tra quelli elencati nel bando, con un reddito pari ad almeno il 20% del R.L.S. Aziendale;

PREMESSO che in una memoria difensiva la Ditta, per dimostrare la presenza di un comparto cerealicolo, ha dichiarato la coltivazione di "seminativi asciutti" per ha 66 e di "prato pascolo in asciutto" per ha 12;

PREMESSO che le osservazioni formulate dalla Ditta non sono state ritenute congrue dal Servizio Territoriale, che ha rigettato la domanda di finanziamento;

CONSIDERATO che il punto 8.1 della domanda di accesso ai contributi in oggetto non è stato



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

compilato nella parte relativa alle coltivazioni;

CONSIDERATO che nella domanda di premio per le misure agroambientali, presentata dalla Ditta per l'annualità 2006, sono indicati ha 57,75 di avena da granella, contraddistinti dal codice BM, che individua le colture destinate all'alimentazione del bestiame;

CONSIDERATO che la situazione rappresentata dalla Ditta nella memoria difensiva non trova riscontro nella suddetta domanda di adesione alle misure agroambientali;

CONSIDERATO che dalle risultanze del sopralluogo del tecnico dell'Agenzia non risultano comprovate le asserzioni della Ditta in ordine al secondo comparto produttivo;

RITENUTO che la Ditta non abbia comprovato in alcun modo l'utilizzo di parte della superficie aziendale per la produzione di cereali destinati al consumo diverso da quello animale;

RITENUTO le ragioni sopra esposte che la Ditta, ai fini dell'ammissibilità della domanda di finanziamento, non abbia dimostrato l'esistenza di un secondo comparto produttivo ai sensi del punto 5 lett. D del bando.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Società Semplice Mureddu-Balloi (prot. ARGEA n. 6260 del 07/05/2008);

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché notifichi il presente atto alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito ww.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibbà